

allo stato attuale delle nostre conoscenze storiografiche, l'esperienza giuridica piú vasta e piú varia, di cui disponiamo per la formazione della cultura giuridica moderna, è l'esperienza (non sempre felice, luminosa, ammirevole) del diritto romano nel suo millenario sviluppo evolutivo e involutivo. Rinunciare ad essa, come purtroppo oggi fanno molti cosí detti «dogmatici», equivarrebbe alla rinuncia che un fisico nucleare facesse alla meditazione dell'effetto Volta o dell'anello di Pacinotti. (Ed è forse per questo che quei tali compiaciuti «dogmatici», di cui sopra, costruiscono di solito, nei loro sudatissimi libri, bombe atomiche che si sgonfiano alla prima puntura di spillo). [1961].

5. LIMITI DELLA VOLGARIZZAZIONE. – Qualunque iniziativa onestamente intesa al «rilancio» del diritto romano tra i moderni studiosi del diritto, sempre piú inclini, ahimé, a trascurare l'esperienza giuridica di Roma: qualunque iniziativa del genere non può che trovarci convinti e consenzienti. Questo il motivo per cui segnalo con eguale calore due opere recenti, pur se di peso diverso, dedicate alla volgarizzazione del diritto romano. Dichiaratamente volgarizzatrice (e che magnifica edizione) è l'opera di Erwin Scharr, *De Romanorum iure, Latine et Germanice* (Zürich - Stuttgart, 1960, p. 1400), che consiste in una larga scelta di testi romani, con versione tedesca a fronte, preceduta da una dotta introduzione sulle fonti romane e sulla romana giurisprudenza, anche con riguardo alla loro importanza per lo sviluppo giuridico europeo e per la cultura giuridica contemporanea (p. 13-155). Tendenzialmente monografica è invece la trattazione del brasiliano S. A. B. Meira, *A Lei das XII Tabuas fonte do direito publico e privado* (Rio de Janeiro, 2^a ed., 1961, p. 260), che purtroppo non è soverchiamente aiutata da una buona composizione tipografica e manca, chi sa perché, di Indice-Sommario. Forse nuoce a quest'ultimo libro la farragine di notizie e di citazioni, talvolta invecchiatissime e inutili, cui l'autore non ha saputo, revisionandolo e rieditandolo, rinunciare. Forse gli nuoce

pubblicato al piú presto il completamento del corso di diritto privato romano del Robleda. Per ora si tratta di una Introduzione, anzi di una *Introductio* [O. Robleda S. J., *Ius privatum Romanum. 1. Introductio in studium iuris privati Romani* (Romae 1960) p. XV + 337], che, essendo destinata agli allievi della Pontificia Università Gregoriana, è doverosamente scritta in un latino talvolta lievemente ispirato a Merlin Cocai, ma che, quanto alla sostanza, esige dai romanisti incondizionato rispetto ed alto apprezzamento. Ai meriti dell'esposizione si aggiungono quelli della ricostruzione storica. L'A., infatti, non è di quelli che sposano ad occhi chiusi la *communis opinio*, ma ama ben spesso prendere chiara e meditata posizione sui singoli punti, argomentando sempre con pacatezza e plausibilità. Non importa, in questa sede, esporre consensi o dissensi, salvo forse che in ordine ad un problema preliminare: quello della giustificazione dello studio attuale del diritto romano. Il R. parte dal presupposto che il diritto romano sia stato «*adeo perfectum*» («*adeo*», anche se esclude, comprensibilmente, taluni istituti sopra tutto del diritto delle persone: p. 24) che a questa alta perfezione bisogna attribuire la causa del suo sopravvivere nei secoli e l'utilità del suo studio d'oggi (p. 24 ss.). Ma io, pur essendo pienamente convinto del fatto che i Romani ebbero il genio del diritto, né parlerei di perfezione, o quasi, del *ius Romanorum*, né escluderei che la sopravvivenza di esso sia anche, e fortemente, dipesa (come ha giustamente sostenuto il Koschaker) dalle circostanze. Quanto ai motivi per cui oggi è opportuno (anzi, a mio parere, è necessario) studiare il diritto romano, nemmeno calcherei tanto la mano sulla perfezione dei suoi istituti o sulla parentela di molti di essi con istituti del diritto (privato) moderno. Sopra tutto io penserei e penso alla necessità per il giurista di ogni epoca di materiare di esperienza le sue costruzioni, e sopra tutto insisterei sulla per ora ineguagliata messe di esperienze storiche che il diritto romano ci offre. Sta di fatto (e l'ho scritto piú volte) che,

perfetto, ad un precetto che, sia pur privo di sanzione, proviene tuttavia da un organo istituzionalmente fatto per comandare e che è formulato in un «tono» (anche il tono, si dice, fa la musica) che non ammette disobbedienza dal destinatario. Le esigenze di una categorizzazione e di una terminologia tranquillanti, cui il Bobbio spesso si richiama, non giustificano, a mio avviso, che un comando senza sanzione sia classificato come consiglio, così come non sarebbe giustificato che un aeroplano privo di un'ala, e quindi incapace di volare, fosse ritenuto un autoveicolo. In materia di diritto ragionare trascurando l'esperienza è lo, stesso che fare la geometria delle quattro dimensioni.

3. Forse, perciò, con un po' più di attenzione all'esperienza giuridica, le meditazioni del Bobbio (peraltro, ripeto, come sempre, limpide e incisive) andavano piuttosto poggiate sul punto *a*, cioè sulla considerazione dell'autore del comando, che sul punto *d*, cioè sulla considerazione delle conseguenze dell'adempimento. E forse, aggiungerei, la considerazione dell'autore del comando avrebbe potuto portare a quest'ulteriore osservazione: che chi può comandare (chi è istituzionalmente fatto per comandare, chi ha potestà di comando) tanto può emanare un precetto in tono che non ammette replica, quanto può, bontà sua, emettere un precetto a puro titolo di consiglio, di avvertimento, di raccomandazione e così via dicendo. Nel secondo caso, è ovvio che una sanzione per l'inadempimento è inconcepibile. Nel primo caso, viceversa, è ben concepibile che la sanzione per l'inadempimento manchi. Quel che decide non è la presenza di una sanzione istituita, ma la effettiva e seria volontà di comandare in colui che ha potestà di comando. (Una volontà effettiva e seria che, mi si consenta di aggiungere, si basi su un sufficiente tasso di «persuasività» dell'azione o omissione comandata). [1961].

4. L'ESPERIENZA ROMANA. – Se è vero il detto su «chi ben comincia», possiamo prevedere e augurarci che sia